

ASSEGNO DI MATERNITA' DEI COMUNI ANNO 2025

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia (*Gazzetta Ufficiale* n.28 del 04-02-2025)

Rivalutazione, per l'anno 2025, della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità (25A00650) (GU n.28 del 4-2-2025)

La variazione nella media 2024 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno di maternità), è pari al 0,8 per cento (comunicato ufficiale dell'ISTAT del 16 gennaio 2025).

Ne consegue che l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2025, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a euro 407,40. Relativamente al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente la soglia, per il medesimo anno, è pari a euro 20.382,90.

A CHI SPETTA

L'assegno è stato istituito dall'art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall'art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

L'assegno spetta, **per ogni figlio nato**, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale).

Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso **per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo** purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA

Possono presentare la domanda le madri:

- cittadine italiane
- cittadine comunitarie
- cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno (non è sufficiente il permesso di soggiorno anche se rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi); in tale ipotesi, anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso di carta di soggiorno.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio, su apposito modulo, allegando la documentazione ivi richiesta. Si precisa che l'autocertificazione non è sufficiente per quei requisiti che devono essere comprovati sulla base di specifica documentazione (ad es. il possesso della carta di soggiorno).

REQUISITI REDDITUALI

Per ottenere l'assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).

CONCESSIONE E MISURA DELL'ASSEGNO

L'assegno viene concesso con provvedimento del Comune (salvi i casi in cui, a seguito di specifici accordi, anche la potestà concessiva viene esercitata dall'Istituto Previdenziale) ed è pagato dall'INPS.

Qualora prima del provvedimento di concessione dell'assegno il richiedente muti la residenza, gli atti relativi al procedimento di concessione dell'assegno vengono trasmessi al comune di nuova residenza.

Il comune che concede l'assegno rimane competente per i controlli o per i provvedimenti di revoca anche se il richiedente ha mutato residenza successivamente alla concessione dell'assegno.

In caso di parto gemellare (o plurigemellare) ovvero in caso di adozioni o affidamenti plurimi, l'importo dell'assegno è proporzionale al numero dei figli nati o dei minori in adozione o affidamento preadottivo.